

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0000362

006/032101.01.4106.057

Roma, 14 gennaio 2011

**OGGETTO: Depositi di bombole di g.p.l. di cui alla circolare n. 74 del 20 settembre 1956  
Riscontro**

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si rappresenta che è intenzione di questa Direzione Centrale avviare un procedimento di revisione della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956.

Si specifica che il requisito di resistenza al fuoco delle strutture, qualitativamente richiesto dall'art. 38 della circolare suddetta, non pare perseguire effettivi obiettivi di sicurezza nei confronti dell'incendio generalizzato, ma piuttosto invitare all'adozione di strutture incombustibili e in grado di garantire la stabilità nei confronti delle normali azioni di progetto (statiche e sismiche) e nei confronti di altre azioni accidentali derivanti dalla specifica analisi del rischio (ad es. esplosioni, scoppi, dardo di fiamma urti, ecc). È fatto salvo il caso in cui il deposito sia posto in adiacenza ad altri locali con rischio di incendio, dai quali dovrà risultare adeguatamente protetto con elementi di separazione resistenti al fuoco almeno pari a REI/EI 120.

Nelle more della revisione sopracitata e di più approfondite determinazioni, l'Ufficio scrivente ritiene che i manufatti in questione, possano essere al momento ritenuti rispondenti ai dettami della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956 art. 38 comma 2 nell'accezione sopra riportata.

Relativamente al 2° interrogativo circa l'obbligo di predisporre n. 2 box, uno per i pieni ed uno per i vuoti, si ritiene che il 1° comma dell'art. 38 della circolare n. 74 del 1956 prevede che i locali adibiti a immagazzinamento di recipienti vuoti possono essere compresi nello stesso fabbricato in cui si trova il locale per immagazzinamento dei recipienti pieni di gpl e tale prescrizione fa sottintendere che comunque deve essere prevista una separazione delle bombole piene da quelle vuote in due distinti locali.

Per quanto sopra l'utilizzo di 2 box può essere utile alla separazione, in due locali distinti, delle bombole piene da quelle vuote.

**Parere della Direzione Regionale**

Si fa proseguire, in allegato, il quesito di cui in oggetto, ricevuto dal Comando Provinciale VVF di Macerata.

Nel merito questa Direzione Regionale, auspicando l'aggiornamento della norma di riferimento che risale al 1956, chiede se è consentito utilizzare rapporti di prova e classificazione ai fini della resistenza al fuoco (nel caso di specie, attestato ministeriale di idoneità n. 24285 del 16 luglio 1970) di elementi costruttivi (box prefabbricati in questione) emanati prima della pubblicazione del D.M. 16 febbraio 2007 "*Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione*" (G.U. n. 74 del 29.03.07, S.O. n. 87).

Si prega di voler far conoscere le determinazioni conclusive di codesta Direzione Centrale.

**Parere del Comando**

È pervenuto a quest'Ufficio l'allegato quesito inerente l'oggetto da parte della Ditta XXXXX ed in particolare relativamente alle caratteristiche costruttive dei depositi di II e III categoria (punto 1) ed in merito alla necessità di stoccare separatamente, in locali distinti, le bombole vuote e le bombole piene (punto 2).

Relativamente al punto 1 lo scrivente Comando ritiene che l'entrata in vigore del D.M. 09/03/2007 non consente, a tutt'oggi, di ritenere valida la nota del M.I. prot. n. 24285 del 16/07/1970 in considerazione di quanto richiesto dalla Circolare M.I. n. 74 del 20 settembre 1956 in merito alle caratteristiche di resistenza al fuoco dei box in questione e alla luce di quanto prescritto dall'art. 5 del D.M. 16/02/2007.

Relativamente all'obbligo di predisporre 2 box, uno per i pieni ed uno per i vuoti, si concorda con quanto riportato nella nota della Ditta XXXXX.

Si prega di voler far conoscere il parere di codesto superiore Ministero.

**Quesito della Ditta**

La XXXXX con sede in Comune di YYYYYY svolge attività di distribuzione di prodotti petroliferi e commercializza bombole GPL a mezzo rete di rivenditori sul territorio marchigiano.

Per i depositi adibiti al contenimento delle bombole GPL, si attiene alle normative di cui alla Circolare M.I. n.74 del 20 settembre 1956.

Recentemente, si stanno verificando alcune diversità di interpretazione su alcuni punti della norma antincendio che regola tale attività, tra i Comandi Provinciali della Regione.

In particolare in merito alle caratteristiche costruttive dei depositi di II e III categoria ed in merito alla necessità di stoccare separatamente, in locali distinti, le bombole vuote e le bombole piene (art. 38 Circ. 74/56).

Per quanto concerne il primo punto i depositi di bombole della II e III categoria sono sempre stati realizzati utilizzando strutture prefabbricate commercializzate in Italia da due ditte specializzate. Tali strutture sono state a suo tempo esaminate e validate dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile - Ispettorato Tecnico nel 1970 e nel 1971 ritenendole idonee a costituire un deposito bombole della II e/o III categoria.

Ultimamente il codesto Comando, ritiene tale approvazione non idonea in quanto all'art.38 della Circolare n° 74/56 tra gli esempi costruttivi vengono citati la muratura o due teste e la muratura in pietrame con spessore di 40cm, oltre al calcestruzzo.

Pertanto, avendo le prime due tipologie caratteristica di resistenza al fuoco REI 120, per analogia anche l'eventuale costruzione in calcestruzzo si suppone debba avere spessore tale da garantire una resistenza al fuoco almeno REI 120, ritenendo quindi le strutture utilizzate nella costruzione dei box prefabbricati delle ditte XXXXX e YYYYY, inadatte in quanto di esiguo spessore.

Per quanto attiene alla necessità di stoccaggi separati per bombole piene e bombole vuote, si ritiene che solo nel caso di deposito di I categoria tale separazione debba essere attuata come specificatamente prescritto all'art. 37 della Circ n° 74/56. Ciò, in quanto sono state previste caratteristiche costruttive diverse per i depositi di pieni ed i depositi di vuoti.

Nei depositi di II e III categoria tale caratteristica anche se non espressamente prevista è sempre richiesta da alcuni Comandi VVF interpretando per estensione l'art. 38 della suddetta circolare.

Voglia codesto Comando fornire delucidazioni e direttive in merito alle su esposte questioni.